Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 29 aprile 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 29 APRILE 1961:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1961. Situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(2522)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 29 APRILE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Società per azioni Fornaci Valdadige, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1961. — **Società per azioni Umberto Majerna e C., in Vittuone:** Estinzione anticipata di prestito obbligazionario. — **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1961. — **Società per azioni Italfarad, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1961. — **I.L.S.E.A. - Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1961. — **Società per azioni G. B. Osvaldo Protti, in Faè di Longarone:** Obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1961. — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1961. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 13 aprile 1961. — **RIV - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Comunicato agli obbligazionisti. — **Comune di Genova:** Estinzione anticipata obbligazioni prestito civico « Città di Genova » 1909-1913 - 4 %. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 aprile 1961, n. **291**.

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle *A, B, C, D, E* ed *F*, vistate dal Ministro per il tesoro, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa, quando, nel mese solare, superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di località nell'espletamento di una stessa missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima fra le due località considerate sia almeno di 15 chilometri.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 15 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un quarto, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera *d*) del successivo articolo 2.

Per le qualifiche non indicate nelle sei tabelle allegate alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 2.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un trentadue-

simo della diaria intera per ogni ora di missione compresa fra le ore 6 e le ore 22 e di un ventiquattresimo per ogni ora compresa fra le ore 22 e le ore 6.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate a ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne quando siano inferiori alle 5 ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti lo stesso giorno solare;

b) nella località di abituale dimora anche se questa è distante più di 15 chilometri dall'ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione è svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.);

d) nelle località distanti meno di 8 chilometri dallo edificio in cui ha sede l'ufficio collegate con questo da regolari servizi di linea;

e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

Art. 3.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per le missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.

Art. 4.

Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza anche di altro ufficio in località distante meno di 8 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, una indennità di trasferta pari a 5 volte la misura oraria prevista nell'articolo 2 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto. Nel caso di distanza superiore, si applica la disposizione di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione viene compiuta. Se la stazione è situata fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza intercorrente fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.

In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui ai precedenti due commi, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

Art. 6.

Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge sono ridotte del 5 e del 10 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazione inferiore ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente.

I Comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti.

Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il Comune con popolazione maggiore.

Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

Il giorno e l'ora di inizio e fine della missione devono risultare, per dipendenti con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, da dichiarazione scritta dei dipendenti stessi, dichiarazione che può essere apposta anche in calce alla tabella di liquidazione.

Per gli altri dipendenti, il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora d'inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione. Da questa ultima formalità può prescindersi nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione ritenga tale formalità non necessaria.

Art. 8.

Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di trasferta.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.

Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria.

La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta anche se l'indennità di trasferta è ridotta a norma del quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 9.

Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete l'indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore agli 8 chilometri di cui al punto *d*) del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 10.

Ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Art. 11.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:

prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per gli archivisti e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonchè per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari;

seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea purchè questi consentano notevole risparmio di tempo e il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per gli ispettori generali e qualifiche corrispondenti è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.

E' ammesso l'uso di treni rapidi normali e speciali purchè per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.

L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal direttore generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di lire 36 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 52 a chilometro.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.

Art. 12.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i viaggi relativi a missioni all'interno compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, compete l'indennità chilometrica di lire 1,25 per i dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in prima classe e di lire 0,85 per i dipendenti ammessi a viaggiare in seconda classe. La stessa indennità compete anche per i viaggi all'estero compiuti per via aerea dal personale che fruisce di posti gratuiti a disposizione dell'Amministrazione militare.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle Amministrazioni dello Stato che compiano missioni per conto dello Stato.

L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorchè ammessi a rimborso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

Art. 13.

I rimborsi di cui al precedente articolo 11 competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Al personale con funzioni ispettive che, per lo svolgimento delle stesse, abbia frequente necessità di recarsi in località viciniori alla sede di servizio e non abbia alcuna possibilità di usare un'autovettura di servizio può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 30 a chilometro quale rimborso per spese di viaggio. L'uso di tale mezzo deve essere autorizzato dal direttore generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di un proprio mezzo di trasporto viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, nè alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

Art. 14.

La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole Amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè a quelle del materiale e degli strumenti.

Art. 15.

Al dipendente trasferito è corrisposta la indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento. compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.

Agli effetti del precedente comma si considerano, come facenti parte della famiglia, purchè conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri è consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri, ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. E ciò quando il viaggio, effettuato con treno diretto, abbia la durata non inferiore a 12 ore.

Art. 16.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto a velocità ordinaria di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente trasportato da alcuni personali militari.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. E' ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 36 per ciascuna persona.

Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 26 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Ove l'itinerario da percorrere sia costituito parte da ferrovia e parte da via ordinaria e, quindi, si rendano necessari più scali, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve fare accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'Amministrazione, non compete al dipendente trasferito alcuna indennità chilometrica.

Art. 17.

Le spese per l'imballaggio, per la presa e la resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie, escluso il bagaglio a mano, sono rimborsate nella misura di lire 2.600 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire 3.100 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una casa di abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e semprechè questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 16, una indennità chilometrica pari a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 13 della presente legge per il capo famiglia e quella di cui al secondo comma del precedente articolo 12 per ciascuno dei familiari.

Art. 18.

Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di:

lire 100.000 al personale con qualifica di direttore generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 85.000 al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 70.000 al personale con qualifica di vice segretario e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 60.000 a tutto il rimanente personale.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà della indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo lo avvenuto trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità d'alloggio.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed ai militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma del precedente articolo 16.

Art. 19.

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purchè la distanza dalla casa municipale del Comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 17, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di quelle di trasporto dei mobili e delle masserizie.

Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorchè appartenenti ad Amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata. Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità.

Art. 20.

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 15, 16 e 17 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.

Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune è corrisposta l'indennità di cui al successivo articolo 21.

Art. 21.

Quando, conservando la stessa sede di servizio, il dipendente passa, per disposizione dell'Amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio un'indennità di lire 870 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per presa e resa a domicilio e per carico e scarico lungo l'itinerario.

Art. 22.

Tutte le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno facoltà di determinare, con provvedimento del Ministro, indennità di trasferta ridotte in relazione a quelle spettanti a norma della presente legge.

Tale riduzione deve essere determinata per singoli settori dell'Amministrazione, tenuto conto del carattere particolare delle missioni, della loro frequente ricorrenza e del luogo dove esse si svolgono.

Art. 23.

Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili.

I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti o istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento.

Art. 24.

Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

L'indennità di cui all'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuota per il coniuge l'aggiunta di famiglia.

Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della Capitale.

Art. 25.

Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, dagli estranei alle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito di intesa con il Ministero del tesoro nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di direttore generale o equiparata.

Art. 26.

A coloro che conseguano la nomina a posto retribuito a carico del bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso della spesa di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purchè questa sia diversa dalla località di residenza.

Art. 27.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale ferroviario e postelegrafonico nonchè di quello dei monopoli addetto alla coltivazione dei tabacchi di cui, rispettivamente, alle leggi 31 luglio 1957, n. 685, 8 agosto 1957, n. 776, e 4 agosto 1955, n. 721.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Buenos Aires, addì 15 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

ALLEGATO

Tabella A.

MAGISTRATI - CARRIERE DIRETTIVE - UFFICIALI PROFESSORI

1. — Presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato; prefetti di 1ª classe; generali di Corpo d'armata; professori universitari con coefficiente 970; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori .	L. 8.000
2. — Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato; direttori generali; generali di divisione; professori universitari con coefficiente 900; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti	» 7.000
3. — Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capi dello Stato; direttori di divisione; colonnelli; professori universitari con coefficiente 500; professori di ruolo *A* alla V classe di stipendio; ispettori scolastici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori	L. 6.000
4. — Vice referendari della Corte dei conti, sostituti procuratori e giudici istruttori militari di II classe, procuratori dello Stato; consiglieri di I classe delle Amministrazioni centrali; maggiori; professori di ruolo *A* alla II classe di stipendio: direttori didattici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori	» 5.250
5. — Uditori, uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato; consiglieri di III classe delle Amministrazioni centrali; sottotenenti; professori di ruolo *B* alla I classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . .	» 4.500

Tabella B.

CARRIERE DI CONCETTO - PROFESSORI DI RUOLO *C* INSEGNANTI TECNICO-PRATICI - INSEGNANTI ELEMENTARI

1. — Segretari capi; qualifiche corrispondenti .	L. 5.500
2. — Primi segretari; professori di ruolo *C* alla IV classe di stipendio; insegnanti elementari alla IV classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o superiori	» 5.000
3. — Vice segretari; professori di ruolo *C* alla I classe di stipendio; insegnanti elementari alla I classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o superiori	» 4.000

Tabella C.

CARRIERE ESECUTIVE

1. — Archivisti superiori e qualifiche corrispondenti o superiori . . .	L. 5.000
2. — Archivisti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori	» 4.000
3. — Applicati aggiunti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori	» 3.500

Tabella D.

SOTTUFFICIALI - GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

1. — Marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori	L. 4.000
2. — Sergenti maggiori e gradi corrispondenti, vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia	» 3.500
3. — Sergenti e gradi corrispondenti, appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia . .	» 3.000
4. — Rimanente personale militare	» 2.500

Tabella E.

CARRIERE AUSILIARIE E PERSONALE OPERAIO

1. — Commessi Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori; operai qualificati e qualifiche corrispondenti o superiori	L. 3.000
2. — Inservienti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori; operai apprendisti e qualifiche corrispondenti o superiori	» 2.800

Tabella F.

PERSONALE DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO IN ATTESA DI SISTEMAZIONE NEI RUOLI AGGIUNTI E PERSONALE NON DI RUOLO - INSEGNANTI INCARICATI E SUPPLENTI.

1. — Prima categoria	L. 4.000
2. — Seconda categoria	» 3.600
3. — Terza categoria	» 3.200
4. — Quarta categoria	» 2.800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 292.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico di Viguzzolo (Alessandria).

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Circolo didattico di Viguzzolo (Alessandria), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 293.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Corpus Domini, in zona Aeroporto del comune di Ferrara.

N. 293. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 25 novembre 1959, integrato con dichiarazione del 29 novembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia del Corpus Domini, in zona Aeroporto del comune di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 294.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione San Giacomo del comune di Caldes (Trento).

N. 294. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 18 ottobre 1960, integrato con dichiarazione del 15 dicembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione San Giacomo del comune di Caldes (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 295.

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di Perdaxius, in provincia di Cagliari.

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Perdaxius, in provincia di Cagliari, viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 296.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento delle sedi e della variazione della circoscrizione territoriale di alcune parrocchie urbane e rurali del comune di Monopoli (Bari).

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monopoli in data 1° aprile 1960, integrato con dichiarazione del 9 dicembre stesso anno, relativo al trasferimento delle sedi della parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo nella Chiesa di Santa Teresa e della parrocchia di Santa Maria Amalfitana nella Chiesa di San Francesco d'Assisi ed alla variazione della circoscrizione territoriale delle medesime e delle altre parrocchie urbane e rurali del comune di Monopoli (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 58. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Formigine.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del novembre scorso, il Consiglio comunale di Formigine — costituito, per legge, di trenta membri — è risultato composto di quindici consiglieri delle correnti politiche di centro e di quindici delle correnti politiche di sinistra.

Si è venuta in tal modo a determinare in seno al predetto consesso una perfetta equivalenza di forze contrapposte, i cui insanabili contrasti hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del Prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per l'11 dicembre 1960, nessuno dei candidati conseguì — sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio — la maggioranza di voti richiesta, dall'art. 5, comma terzo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per la nomina del sindaco.

In una successiva adunanza, tenuta il 18 dicembre, il Consiglio comunale, dopo ripetuti interventi dei consiglieri delle opposte correnti, rinviata la seduta al 30 dicembre, a conclusione della quale, non essendosi raggiunta intesa alcuna, veniva concordemente stabilito un nuovo rinvio al giorno 8 gennaio 1961.

Peraltro, prima di quest'ultima adunanza, rassegnavano le dimissioni dalla carica sette consiglieri di uno dei due gruppi, il quale, presentatosi alla seduta senza i dimissionari, chiedeva che la presa d'atto delle dimissioni stesse fosse anteposta alla nomina del sindaco; essendosi, però, opposti i membri dell'altro gruppo, i primi abbandonavano l'aula, talchè ridottosi il numero dei presenti alla metà dei consiglieri in carica non si potè procedere a votazioni per la mancanza del numero legale prescritto dal citato art. 5.

In una ulteriore seduta, tenuta il 15 gennaio, le parti si irrigidivano sulle proprie posizioni e la seduta stessa si concludeva con l'abbandono dell'aula da parte di otto consiglieri, che faceva venir meno il prescritto *quorum*.

Stante la prolungata carenza del Consiglio comunale di Formigine in ordine ad essenziali adempimenti di legge, il Prefetto di Modena rivolgeva al Consiglio stesso formale diffida a provvedere senza ulteriori indugi all'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita avvertenza che, in difetto, sarebbero stati adottati i provvedimenti del caso.

Riunitosi nuovamente il Consiglio il 2 febbraio 1961, in apertura di seduta il membro presidente dava lettura del formale richiamo del Prefetto, che restava però inascoltato in quanto ancora una volta, otto consiglieri su ventitre presenti abbandonavano l'aula prima che si procedesse alle votazioni.

Pertanto, considerato che il suddetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale che lo travaglia,

gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, non appare suscettibile di positiva evoluzione, tanto più che dalle dichiarazioni del presidente a chiusura dell'ultima seduta traspare chiaramente la generale convinzione dei consiglieri circa l'impossibilità di superare i contrasti e l'ineluttabilità dell'avvento di una gestione commissariale, il Prefetto ha proposto lo scioglimento del suddetto Consiglio, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Formigine di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del menzionato Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 22 marzo 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Formigine ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Cimune stesso, nella persona del direttore di sezione, dott. Ettore Materia.

Roma, addì 13 aprile 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del Prefetto, il Consiglio comunale di Formigine (Modena) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 marzo 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Formigine è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ettore Materia, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Buenos Ayres, addì 15 aprile 1961

GRONCHI

SCELBA

(2507)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1961.

Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammiferi denominati « Familiari ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e l'art. 6 dell'annessa convenzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto l'art. 11 delle norme di esecuzione relative al rinnovo della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1956 e relativo al rinnovo della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 19 giugno 1959, concernente le misure delle aliquote d'imposta sui fiammiferi in vendita nel territorio della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43, del 20 febbraio 1959, con il quale sono determinate le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 15 dicembre 1959, con il quale sono stabilite le caratteristiche delle marche contrassegno per nuovi condizionamenti di fiammiferi iscritti in tariffa;

Vista la proposta della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un nuovo tipo di fiammiferi denominati « Familiari », la cui produzione è consentita alle fabbriche in sostituzione dei fiammiferi « Solforati » da esse già prodotti e nei limiti delle rispettive assegnazioni.

Le caratteristiche dei fiammiferi « Familiari » sono così determinate:

a) dimensioni del fiammifero, di legno paraffinato al sesquisolfuro:

1) lunghezza mm. 48 senza capocchia;

2) lunghezza mm. 49 con capocchia;

3) sezione quadrata mm. 2,2 × 2,2;

4) tolleranza massima nelle dimensioni 2%;

5) paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno metà del fiammifero in posizione verticale;

b) condizionamento in buste dai seguenti requisiti:

1) di cartoncino duplex da stampa, chiaro, monolucido, da gr. 190/200 al mq., eventualmente colorato a tinte tenui;

2) dimensioni: lunghezza mm. 52; larghezza mm. 64: altezza mm. 14;

3) raspante di granetta di vetro di mm. 64 × 15;

4) due alette sporgenti nell'interno della busta della misura necessaria per impedire la dispersione del contenuto;

5) contenuto: 100 fiammiferi con una tolleranza del 5% ; le eventuali differenze dovranno risultare compensate nel contenuto totale di 100 buste di ciascun pacco.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni busta è stabilito in L. 20 (venti) e l'aliquota d'imposta su detto importo in L. 10,31 (dieci e trentuno cent.).

L'aggio da corrispondere ai rivenditori di generi di monopolio ed agli altri esercenti autorizzati allo smercio dei fiammiferi al pubblico, sul prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto, è fissato nella misura dei sei per cento del prezzo di vendita al pubblico del prodotto stesso.

Art. 3.

Le caratteristiche delle marche contrassegno di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, quale risulta modificato dall'art. 4 del decreto ministeriale 10 dicembre 1959, citato nelle premesse, valgono anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento del nuovo tipo di fiammiferi, istituito con il presente decreto, con le seguenti varianti e aggiunte:

a) la vignetta di cui alla lettera *E* del paragrafo I porta in basso la leggenda: « Familiari »;

b) al paragrafo II in cui sono descritte le caratteristiche specifiche delle singole marche è aggiunto il seguente numero: « 22) colore verde smeraldo con leggenda: « Familiari » in basso per la busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro denominati « Familiari ».

Fino a quando non sarà possibile predisporre le marche specifiche anzidette possono essere applicate al nuovo tipo di fiammiferi « Familiari » le marche indicate al n. 16 del più volte citato decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1961
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 064. — BENNATI

(2460)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1961.

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi delle conserve vegetali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
PER LA SANITA'

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme pel funzionamento delle stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Ritenuta l'opportunità che gli stessi metodi vengano pure adottati da tutti gli istituti e laboratori dipendenti o vigilati dallo Stato, perchè le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi delle conserve vegetali », descritti nel volume del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1961

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1961
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 223. — PALADINI

(2497)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1961.

Nuova tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, n. 04/3702, che approva le istruzioni per la vendita dei tabacchi per provvista di bordo alle navi in partenza per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950 che estende le istruzioni anzidette agli aerei diretti all'estero;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli in materia di vendita di tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1958, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 275, che stabilisce i prezzi di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1960, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 281, che ammette altri tipi di sigarette alla vendita per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1955, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 27, che determina la misura dell'aggio spettante ai rappresentanti del Monopolio autorizzati alla vendita di tali prodotti in ciascun porto o aeroporto;

Ritenuta la necessità di stabilire una nuova tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo per renderla più competitiva sul mercato internazionale sia in rapporto al livello dei prezzi sia per la misura dell'aggio concesso ai provveditori di bordo autorizzati;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1961 è ammessa la vendita per provvista di bordo dei sottoindicati tabacchi lavorati ai prezzi a fianco di ciascuno indicati, per Kg. convenzionale:

Trinciati:		
Medio	L.	1.600
Forte 1ª qualità	»	1.100
Tabacchi da fiuto:		
Santantonino Superiore	L.	1.600
Sigaretti:		
Branca	L.	3.100
Sigari:		
Cavour	L.	10.600
Toscani	»	6.120
Toscani Extravecchi	»	7.050
Toscanelli	»	5.500
Sigarette:		
Serraglio	L.	2.700
Canasta	»	2.700
Eva	»	2.700
Stop K.S.	»	2.700
Stop K.S. filtro	»	2.700
Stop	»	2.500
Colombo	»	2.500
Tre Stelle	»	2.200
Nazionali Esp. Super	»	2.100
Nazionali Esp. Super filtro	»	2.100
Nazionali Esportazione	»	1.700
Nazionali Esportazione filtro	»	1.700
Alfa	»	1.200

Art. 2.

Ai rappresentanti autorizzati dal Monopolio è concesso l'aggio del 20% sui prezzi dei generi di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1961
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 23. — MONACELLI

(2459)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 aprile 1961.
Proroga della gestione commissariale del comune di Novara.

Relazione illustrativa del decreto concernente la proroga della gestione commissariale del comune di Novara.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 21 febbraio 1961, venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Novara e la nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto ispettore dott. Luigi Farrace.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi cittadini, nonchè la sistemazione di importanti settori della civica azienda, che avevano sensibilmente risentito della stasi funzionale che aveva condotto allo scioglimento del Consiglio comunale.

In particolare il commissario stà provvedendo:

alla regolamentazione di alcuni servizi, quali quello dei lavori in economia, quello di economato e quello sullo stato giuridico ed economico del personale. Quest'ultimo risale al 1952 e se ne è perciò resa indispensabile la rielaborazione sia per adeguarlo alle attuali esigenze dei servizi e degli uffici municipali, che per procedere alla sistemazione del numeroso personale avventizio e giornaliero che, assunto in gran parte senza che si fosse fatto luogo all'adozione di atti deliberativi, presta servizio da vario tempo;

all'esame dei conti consuntivi degli anni 1954 e seguenti, non approvati dall'Amministrazione ordinaria, ed alla contabilizzazione e revisione delle spese relative alla esecuzione di lavori in economia di importo notevole, per i quali è stato nominato un collaudatore;

alla municipalizzazione del servizio dei trasporti urbani, finora gestiti da una Società anonima, le cui azioni erano possedute dal Comune, e che ha chiuso la propria gestione con una perdita di esercizio di oltre 220 milioni;

alla sistemazione ed al potenziamento del civico acquedotto, che riveste carattere di estrema urgenza, stante l'impellente necessità di adeguarlo al fabbisogno idrico determinato dallo sviluppo edilizio della città;

alla rinnovazione ed integrazione della speciale Commissione per il piano regolatore, cui dovrà essere affidato, tra l'altro, il compito di esaminare e di decidere sulle numerose opposizioni presentate da cittadini od enti;

all'attuazione di opere pubbliche di carattere ordinario e straordinario, nei vari settori di attività che si manifestano assolutamente indilazionabili. In particolare, nel campo dell'edilizia scolastica, si rende indispensabile corrispondere alle necessità già prospettate e segnalate dalle autorità scolastiche.

Allo scopo, pertanto, di consentire al Commissario straordinario di condurre a termine la intrapresa azione amministrativa, che il predetto non ha potuto ovviamente concludere nel breve periodo della sua gestione e che, peraltro, potrebbe essere pregiudizievole interrompere, si ritiene necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale in atto presso il comune di Novara, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 15 maggio 1960, n. 570.

A ciò si provvede con il decreto in pari data, che si unisce alla presente relazione.

Novara, addì 24 aprile 1961

Il prefetto: SALERNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 21 febbraio 1961, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Novara e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di detto Comune il vice prefetto ispettore dott. Luigi Farrace;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente

decreto e che ne costituisce parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Novara è prorogata di tre mesi dalla scadenza del termine previsto dal citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

All'attuale commissario straordinario, dott. Luigi Farrace, vice prefetto ispettore, sono confermati i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui alla premessa.

Novara, addì 24 aprile 1961

Il prefetto: SALERNO

(2508)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1961.

Divieto nel territorio della provincia di Bolzano dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Ritenuta l'opportunità, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di applicare, in provincia di Bolzano, le disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Decreta:

E' vietato, con effetto immediato sino al 31 dicembre 1961, nel territorio della provincia di Bolzano, l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.

Roma, addì 22 aprile 1961

Il Ministro: SCELBA

(2543)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla costiera di Genova-Quinto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 7 dicembre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 58,87 sita sulla costiera di Genova-Quinto riportata nel catasto del comune di Genova alla Sezione VIII (Quinto) foglio n. 4, particella n. 142.

(2502)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto arginale del fiume Taro, in comune di Trecasali (Parma).

Con decreto 24 gennaio 1961, n. 2056, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto arginale del fiume Taro, segnato nel catasto del comune di Trecasali (Parma), al foglio n. 6, mappale 79-*b*, di mq. 780, ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 gennaio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2513)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Concordia Sagittaria (Venezia)

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 32, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno segnato nel catasto del comune di Concordia Sagittaria (Venezia), foglio n. 18, mappali 18 ½ (Ha 0.12.70), 19 ½ (Ha 0.11.40) e 53 ½ (Ha 0.00.40), della superficie complessiva di Ha 0.24.50, come risulta dalle planimetrie rilasciate il 18 agosto 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2514)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale sito lungo il torrente Quaderna, in comune di Castel San Pietro (Bologna).

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 24, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale sito lungo il torrente Quaderna, in comune di Castel San Pietro (Bologna), segnato nel catasto dello stesso comune al foglio n. 86, mappali 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e al foglio n. 99, mappale 146, di complessivi Ha 6.19.67, ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° giugno 1960, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2515)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale, in sinistra, del torrente Stavoli, in comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

Con decreto 4 febbraio 1961, n. 82, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale, in sinistra, del torrente Stavoli, segnato nel catasto del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), al foglio n. 6, della superficie di mq. 500, come risulta dalla planimetria rilasciata il 29 agosto 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, e che fa parte integrante del presente decreto.

(2516)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Bologna dell'E.N.P.A. ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale n. 10.12711/10089.G.13 (49) in data 12 aprile 1961, la Sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale protezione animali, è autorizzata ad acquistare dal sig. gen. Ennio Fadda, al prezzo di L. 3.950.000, l'appartamento sito nella predetta città, via Zamboni, 59, per adibirlo a sede della Sezione stessa.

(2501)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 28 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,60	620,60	620,60	620,55	620,63	620,60	620,65	—	620,62
$ Can.	627,90	628 —	627,25	628 —	628,05	627,90	628,12	628 —	—	628 —
Fr. Sv.	143,37	143,35	143,375	143,365	143,40	143,36	143,37	143,40	—	143,36
Kr. D.	89,75	89,72	89,70	89,6875	89,80	89,75	89,70	89,75	—	89,75
Kr. N.	86,76	86,74	86,75	86,73	86,80	86,76	86,69	86,80	—	86,75
Kr. Sv.	120,23	120,25	120,25	120,25	120,10	120,24	120,2525	120,20	—	120,20
Fol.	172,75	172,77	172,7625	172,755	172,70	172,77	172,755	172,75	—	172,75
Fr. B.	12,38	12,375	12,3825	12,375	12,37	12,38	12,375	12,38	—	12,375
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,60	126,59	126,62	126,65	126,64	126,63	126,60	—	126,64
Lst.	1736,05	1735,25	1735,50	1735,29	1735,40	1736,25	1735,10	1738,10	—	1735,25
Dm. occ.	156,34	156,33	156,34	156,33	156,30	156,34	156,32	156,35	—	156,33
Scell. Austr.	23,80	23,80	23,80	23,805	23,80	23,81	23,8037	23,80	—	23,805
Escudo Port.	21,64	21,63	21,66	71,65	21,75	21,63	21,64	21,65	—	21,63

Media dei titoli del 28 aprile 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,775
Id. 3,50 % 1902	79,30
Id. 5 % 1935	108,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,90
Id. 5 % 1936	101,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,75

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	628,06
1 Franco svizzero	143,367
1 Corona danese	89,694
1 Corona norvegese	86,71
1 Corona svedese	120,251
1 Fiorino olandese	172,755
1 Franco belga	12,375
1 Franco nuovo (N.F.)	126,625
1 Lira sterlina	1735,195
1 Marco germanico	156,325
1 Scellino austriaco	23,804
1 Escudo Port.	21,645

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria

Si notifica che il giorno 15 maggio 1961, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, si procederà:

In ordine alle obbligazioni 5,50 % *Serie ordinaria*:

alla estrazione a sorte di:

n. 1.944 titoli di 25 obbligazioni;
» 2.394 titoli di 50 obbligazioni;
» 6.658 titoli di 100 obbligazioni;
» 3.383 titoli di 1000 obbligazioni.

in totale n. 14.379 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 4.217.100 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 2.108.550.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 27 aprile 1961

Il presidente: Tullio ODORIZZI

(2519)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a due posti di ragioniere in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 936 del 15 dicembre 1960, della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli Uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo ragioneria della sede centrale, del gruppo *A*, grado gerarchico 7° dell'Opera, già X dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in economia e commercio;

B) essere di età non superiore ai 30 anni.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi famiglie numerose..

Il limite massimo è altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino a 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 10 agosto 1961.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente avviso.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente avviso, sia di età non superiore ai 30 anni.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente avviso, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato della Autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6 n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle norme sulla legalizzazione delle firme, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 878.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro I del codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sull'amministrazione e contabilità dello Stato;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

10) legislazione amministrativa con speciale riferimento all'O.N.M.I.;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ragionieri in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per i posti predetti. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 7° del personale dell'Opera, già X dello Stato, gruppo *A*, del ruolo ragioneria, della Sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente avviso valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 15 marzo 1961

Il presidente: prof. G. CARONIA

Il direttore generale: avv. C. CUTTITTA

(2337)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a vice perito tecnico disegnatore in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1959, con il quale venne indetto un concorso per esami a posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo dei periti tecnici disegnatori della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito (coefficiente 202), sedici posti per la specialità tecnologicomeccanica e undici posti per la specialità architettonicoedile;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Le Commissioni esaminatrici del concorso per esami a posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo dei periti tecnici disegnatori della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1959, sono costituite come appresso:

Per sedici posti nella specialità tecnologico-meccanica:

Presidente:

Pastore dott. Pasquale, ispettore generale - Direzione generale del genio.

Membri:

de' Sio Cesari dott. Ugo, direttore di divisione - Direzione generale personali civili a affari generali;

Di Palma dott. Giovanni, direttore di sezione - Direzione generale artiglieria;

Guerrasio prof. Renato, ordinario di matematica e fisica presso l'Istituto tecnico per geometra « Leon Battista Alberti » di Roma;

Rosati prof. Antonio, ordinario di chimica presso l'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma.

Membri aggiunti:

Gennai Rodolfo, perito tecnico disegnatore capo - Ispettorato Arma di artiglieria;

Capone prof. Stefano, ordinario di lingua francese presso l'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;

Rossi prof.ssa Clara, ordinaria di lingua inglese presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale dell'Esercito Fragalà dott. Giovanni.

Per undici posti nella specialità architettonico-edile:

Presidente:

Pastore dott. Pasquale, ispettore generale - Direzione generale del genio.

Membri:

de' Sio Cesari dott. Ugo, direttore di divisione - Direzione generale personali civili e affari generali;

Di Palma dott. Giovanni, direttore di sezione - Direzione generale artiglieria;

Guerrasio prof. Renato, ordinario di matematica e fisica presso l'Istituto tecnico per geometra « Leon Battista Alberti » di Roma;

Rosati prof. Antonio, ordinario di chimica presso l'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma.

Membro aggiunto:

Bellatreccia Arturo, perito tecnico disegnatore principale - Ispettorato Arma del genio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale dell'Esercito Fragalà dott. Giovanni.

Art. 2.

Ai componenti delle anzidette Commissioni ed al segretario sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1961
Registro n. 56, *foglio n.* 43

(2503)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli a quarantotto posti di primo segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1958.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a quarantotto posti di primo segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1958, sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero - Parte II, n. 16, del 20 aprile 1961.

(2504)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli ad ottanta posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1958.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli ad ottanta posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1958, sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero - Parte II, n. 16, del 20 aprile 1961.

(2505)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1961, registro n. 12, foglio n. 11, si dispone che le prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1960, avranno luogo in Roma nei giorni 16, 17, 18 e 19 maggio 1961.

(2530)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.